

Direzione OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, MONTAGNA, FORESTE, PROTEZIONE: CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

Settore Protezione civila e sistema anti Incendi boschivi (A.I.B.)

DETERMINAZIONE NUMERO:

Đ

DEL: 21/06/2017

Codice Direzione;

A18000

Codice Settore: A1803A

Legislatura: 10-

Anno: 2017.

Non soggetto alla trasparenza ai sensi Artt. 15-23-26 del decreto trasparenza

Firmafario provvedimento: Arch Luigi ROBINO

.Oggetto

Dichiarazione stato di massima pericolosital per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale del Piemonte; a partire dal giorno 22.06.2017 Legge 21 novembre 2000 n. 353. Legge regionale 19 novembre 2013 n. 21

Vista la leggie quadro lo materia di incendi boschivi 21 novembre 2000 n. 353, in particolare l'articolo 3 comma 3 lettera f) ell'articolo 10 comma 5;

vista la Legge regionale n. 21/2013, la quale, all'articolo 5 comma 3 prevede che: "La struttura regionale competente per materia, sulla base del livello di pericolo, determina lo stato di massima pericolesità, anche per una o più province, oltre che per l'intero tarritorio regionale. Tele determinazione comporta l'applicazione del divieti previsti all'articolo 11, comma 6";

considerato che detto articolo 11 comma 6, prevede che:

"Nei períodi in cur viene dichiarato lo stato di massima periodicsità per gli incendi boschivi non sono ammesse le deroghe di cui al comma 3, la distanza dal bosco viene aumentata a cento metri e sono vietate le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio. In particolare, è vietato accendoro fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare, metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, accendore fuochi d'artificio, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato d'incendio".

considerato che li art. 14 comma 2 della Lr. 21/2013 prevede che:

fica violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 1/1, commi 3 e 6, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 353/2000;

Dir A18000 Sett A1803A Segue Testo Determinazione Numero

1925/Anno 2017 Pagina 2

valutato che lo stato di massima pericolosità di incendi boschivi sul territorio regionale del Piemonte emerge dalla situazione meteorologica in alto e prevista dai prodotti del Centro Funzionale Arpa Piemonte:

IL DIRECTORE:

Visti gli articoli 4 e 7 del D. Igs n. 165/2001 e successive modifiche; visto l'art. 16 della legge regionale n. 23/2008;

DETERMINA

Lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi, a partire dal giorno 22 glugno 2017, su tutto il territorio del Piemonta, ai fini della Legge n. 353/2000 e legge regionale n. 21/2013.

La cessazione dello stato di massima pericolosità sarà stabilita con successiva determinazione del Dirigente del Settore Protezione civile e Sistema Antincendi Boschivii, al cessare delle condizioni meteorologiche di rischio

A tal fine:

RENDE NOTO

In applicazione dell'art. 11 comma 6 della Lr. 21/2013;

"Nel periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi non sono ammesse le deroghe di cui al comma 3, la distanza dal bosco viene aumentata a cento metri e sono vietale le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio; in particolare, è vietato accendere fuochi, far brillate mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per lagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, accendore fuochi d'artificio, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio."

In applicazione dell'art, 14 della Lr. 21/2013:

- 1, La violazioni dei divieti di cui all'articolo 11, comma 2 e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 11, commi 4 e 5 comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di 200 euro a un massimo di 2000 euro.
- 2. Le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 11 commi 3 e 6; comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 353/2000:
- 3. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. . 689 (Modifiche al sistema penale).

La presente determinazione sarà pubblicatà sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte al sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art, 5 della LR, n.22/2010.

Il funzionario referente

Dolf.ssa Cristina ATCALDONE

Arch Euig ROBINO

ID: PEREGIU: 3506-623-24576